

legge di stabilità 2015. In particolare, l'articolo 1, commi 118 e seguenti della legge 190/2014 ha introdotto un'agevolazione consistente nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con eccezione dei premi contributivi dovuti all'Inail), in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La misura trova applicazione per un triennio a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro che deve avvenire tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.

Il limite

L'agevolazione spetta nel limite di 8.060 euro per anno e riguarda i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro agricoli seppure con condizioni e modalità specifiche), indipendentemente dalla natura imprenditoriale dei medesimi. Utile rammentare che tale sgravio non penalizzerà in termini di trattamento previdenziale atteso i lavoratori interessati, rimanendo l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche fissata nella misura ordinaria del 33% della retribuzione lorda imponibile. L'esonero spetta a condizione che nei sei mesi precedenti l'assunzione, il dipendente non sia stato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

Il legislatore ha posto quale ulteriore condizione quella secondo cui nell'arco dei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo, o con società da questi controllate o a questi collegate ex articolo 2359 del Codice civile, nonché facenti capo, anche se per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

L'Inps con la circolare 17 del 29 gennaio 2015 ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi con l'agevolazione in questione. Interpretando lo spirito del legislatore volto a stimolare l'ampliamento della base occupazionale e a incentivare la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'Inps

ha precisato che l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 12 lettera a, della legge 92/2012, alle nuove assunzioni che rispettino le condizioni normative «a prescindere dalla circostanza che costituiscono attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro». Per espressa previsione normativa il beneficio non si applica in relazione ai contratti di lavoro domestico e a quelli di apprendistato e, secondo i chiarimenti forniti dall'Inps, anche a quelli di lavoro intermittente o a chiamata, pure se stipulati a tempo indeterminato; ciò in quanto tale tipologia contrattuale non appare coerente con la finalità dell'agevolazione in commento.

Esonero non cumulabile

È importante ricordare come l'esonero contributivo triennale non sia cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote previste dalla normativa vigente; quindi il beneficio non risulta compatibile con l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a determinate aree di cui all'articolo 4, commi 8 e seguenti della legge 92/2012. Diversamente, qualora si tratti di incentivi all'assunzione che assumono natura economica, l'esonero contributivo risulta compatibile (ad esempio incentivi per l'assunzione di lavoratori disabili, di giovani genitori).

Da ultimo, si ricorda come con l'introduzione di questo nuovo incentivo sia stato abrogato quello previsto dall'articolo 8, comma 9, della legge 407/1990. Tale norma prevedeva la riduzione della contribuzione a carico del datore di lavoro del 50% (che arrivava al 100% nel caso di imprese artigiane o di datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno) per 36 mesi nel caso di assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE

Titolari di un contratto di lavoro domestico

Titolari di un contratto di lavoro intermittente

Esonero dei contributi dovuti dal datore di lavoro per 36 mesi dall'assunzione entro la soglia massima di 8.060 euro per anno

Sostegno ai consumi. Fermo il limite reddituale di 26 mila euro

Strutturale il bonus da 80 euro

L'articolo 1, commi 12-15 della legge di stabilità 2015 (190/2014), modificando l'articolo 13, comma 1-bis del Tuir ha reso strutturale il cosiddetto bonus Irpef (quello da 80 euro mensili) che era stato introdotto in via sperimentale nel 2014 attraverso il DL 66/2014. Si tratta di una misura attraverso la quale il Governo, al fine di contrastare la grave crisi economica che da diversi anni attanaglia il nostro Paese, ha cercato di stimolare i consumi, incrementando il potere d'acquisto dei contribuenti interessati dall'intervento.

Il credito, rapportato al periodo dell'anno, non è imponibile ai fini Irpef e spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente (con esclusione dei pensionati) ed assimilati, in possesso di un reddito complessivo non superiore a 26.000 euro (al netto del reddito da abitazione principale).

In particolare, fino a 24 mila euro di reddito complessivo spetta un bonus annuo pari a 960 euro, mentre tra 24 mila e 26 mila euro di reddito complessivo il credito è commisurato al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

Il bonus spetta a condizione che l'Irpef lorda sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati risulti superiore alle detrazioni da lavoro spettanti ex articolo 13, comma 1, del Tuir. Sono pertanto esclusi dalla fruizione di tale beneficio i cosiddetti contribuenti "incapienti", coloro per i quali, cioè, l'imposta lorda che insiste sul reddito di lavoro, si azzerava per effetto delle detrazioni riconosciute per l'omonima categoria reddituale.

Secondo i chiarimenti forniti

L'ESTENSIONE

Il beneficio spetta anche ai soggetti non residenti in Italia o ai lavoratori che operano all'estero

dall'Amministrazione finanziaria (si veda la circolare 9/E del 14/5/2014) il beneficio spetta anche ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia ex articolo 2 del Tuir - purché abbiano redditi imponibili nel nostro Stato - nonché ai lavoratori operanti all'estero che determinano l'imponibile sulla base delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 51, com-

ma 8-bis del Tuir.

Il credito è riconosciuto - nella ricorrenza delle condizioni previste dalla normativa - sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso ed è anticipato direttamente dai sostituti di imposta, senza la necessità di una preventiva richiesta da parte del lavoratore; l'erogazione sarà successivamente documentata nell'apposita Certificazione unica.

La richiamata modalità "automatica" di erogazione farà sì che per coloro che hanno percepito il bonus Irpef e hanno anche prodotto altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, occorrerà verificare l'eventuale superamento della soglia dei 26 mila euro oltre la quale si perde il diritto agli 80 euro mensili.

Le somme anticipate sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del DLgs 241/1997, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le predette somme anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA